

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE PRESSO L’AEROPORTO DI ANCONA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA PER I VOLI DI AVIAZIONE GENERALE (AEROMOBILI FINO A 19 POSTI), VOLI SCUOLA/ADESTRAMENTO INCLUSI.**

1

### **1. Oggetto della procedura e informazioni generali**

Ancona International Airport S.p.A., società concessionaria dell’Enac, intende svolgere una selezione concorrenziale tra operatori economici del settore e acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un soggetto cui affidare la subconcessione di aree ubicate presso l’aeroporto di Ancona. Quanto sopra per lo svolgimento dell’attività di prestatore di servizi di assistenza a terra per i voli di aviazione generale, voli scuola/addestramento inclusi e ad esclusione del servizio di trasporto passeggeri da/per piattaforme, Hems e voli operati dall’aeroclub “Fogola” da svolgersi presso l’aeroporto di Ancona. Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, in possesso di comprovata e qualificata esperienza nel settore in oggetto.

### **2. Descrizione dei servizi**

I servizi di handling che l’affidatario dovrà svolgere nelle aree oggetto di subconcessione sono quelli di seguito elencati e riconducibili alle categorie di cui all’allegato A) D.lgs. 18/99 art.1 comma 2 del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” del 05/05/2023 (per i punti b., c., d., e.)

- a. Cat. 1: Assistenza amministrativa e a terra e supervisione (con esclusione del punto 1.3 trattamento, magazzinaggio, manutenzione ed amministrazione delle unità di carico);
- b. Cat. 2: Assistenza passeggeri;
- c. Cat. 3: Assistenza bagagli;
- d. Cat 5: assistenza operazioni in pista;
- e. Cat 6: assistenza pulizia e servizi di scalo limitatamente al punto 6.1 e con esclusione della pulizia interna ed esterna dell’aereo;
- f. Cat 9: assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi



g. Cat. 11.1: assistenza ristorazione «catering» - collegamento con i fornitori e gestione amministrativa.

Le attività eseguite nelle aree oggetto di subconcessione dovranno essere in ogni caso svolte secondo le modalità indicate dal Gestore aeroportuale ed approvate da Enac, ovvero secondo quanto indicato nelle procedure del Manuale di aeroporto, Operations Letters e Regolamento di Scalo ai fini della corretta, regolare e sicura gestione del servizio stesso.

L'operatore economico, al quale sarà affidata la subconcessione, avrà l'obbligo di:

1. Realizzare, sulla base di un progetto che dovrà essere approvato da Ancona International Airport ed ENAC in ottemperanza alle linee guida LG-2019/003 -APT - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE MODIFICHE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE DI AEROPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 139/2014 Ed. n. 1 del 25 Novembre 2019, gli interventi e le opere di adeguamento e/o riqualifica dei locali e delle aree oggetto del presente avviso;
2. Riconoscere ad Ancona International Airport i corrispettivi indicati in sede di offerta;
3. Garantire adeguati standard di qualità del servizio reso e svolgere le proprie attività con la massima diligenza e professionalità, così da non dare luogo a qualsiasi tipo di danno o pregiudizio per Ancona International Airport.

Ancona International Airport si riserva la facoltà di effettuare, nel corso del contratto, controlli mirati sulle modalità di gestione delle aree e sul livello di qualità del servizio. Si precisa inoltre che i costi degli interventi di adeguamento e/o riqualifica dei locali e delle aree e/o la realizzazione di locali aggiuntivi sono a totale cura e spese della società aggiudicataria.

### **3. Durata della subconcessione**

La subconcessione avrà durata minimo di 5 anni decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Al termine dei 5 anni la subconcessione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni.

### **4. Importo stimato dell'affidamento**



L'importo dell'affidamento nei 5 anni è stimato come segue:

- ✓ Canone fisso € 1.000.000,00 + IVA se dovuta per la gestione dell'attività di erogazione dei servizi di assistenza a terra per i voli di aviazione generale (aeromobili fino a 19 posti), voli scuola/addestramento inclusi; ☒
- ✓ Royalty 6% sulle attività di handling certificate;
- ✓ € 50.000,00 subconcessione locale di mq 35 presso il Terminal Partenze zona land-side.

## 5. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a manifestare interesse alla partecipazione alla presente selezione gli operatori economici italiani ed internazionali in possesso dei requisiti generali e tecnico-economici di seguito indicati, che devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e che Ancona International Airport ritiene imprescindibili per garantire la corretta e regolare prestazione dell'attività oggetto di subconcessione e la sostenibilità della relativa offerta per tutta la durata della subconcessione stessa.

Agli operatori è richiesto:

1. Assenza di cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 D. Lgs.36/2023 riportate nel DGUE al presente avviso per le quali l'operatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione;
2. Assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 68 d. Lgs.36/2023 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici);
3. Iscrizione nel registro tenuto dalla CC.I.A.A territorialmente competente dalla quale risulti che l'impresa opera nel settore dei servizi aeroportuali. In caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito;
4. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93;



5. Fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
6. Fatturato specifico per servizi di assistenza terra per l'aviazione generale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
7. Possesso del certificato di idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra in corso di validità, rilasciato da Enac per lo svolgimento delle attività in categorie corrispondenti a quelle di cui al punto 2 lett. b, c, d, e, f, g;
8. Comprovate esperienze pluriennali (almeno tre anni) nella gestione continuata dell'attività oggetto della presente procedura.

#### **6. Requisiti di partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese**

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare,

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95 comma 1 lett d) in caso di:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:



- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre



la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c) e d), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

In caso di Consorzio ordinario o di RTI costituendo o costituito devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarle.

I RTI ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano oppure gli imprenditori consorziati abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare a pena di esclusione.

## **7. Modalità e termini di partecipazione alla procedura**

La manifestazione di interesse e il DGUE, rilasciate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno essere corredate dalla fotocopia





del documento d'identità del legale rappresentante della società, o del procuratore speciale, e dovranno pervenire entro e non oltre il 18/12/2023 alle ore 12.00 a mezzo posta certificata all'indirizzo [anconainternationalairport@legalmail.it](mailto:anconainternationalairport@legalmail.it) e dovrà riportare nell'oggetto della pec la seguente dicitura: *“Manifestazione di interesse alla procedura di selezione concorrenziale per l'affidamento in subconcessione di aree presso l'aeroporto di Ancona, per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi di assistenza a terra per i voli di aviazione generale”*. Sulla base delle informazioni inviate dalle società interessate, Ancona International Airport S.p.A. procederà ad effettuare una valutazione preliminare all'esito della quale verranno individuati gli operatori economici che, in possesso dei requisiti suddetti, saranno invitati alla formulazione di una offerta tecnica ed economica secondo i termini e le modalità indicati nella successiva lettera d'invito.

## 8. Ulteriori informazioni

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Ancona International Airport S.p.A. la quale si riserva la più ampia autonomia circa qualsivoglia decisione da adottare al riguardo e non comporta alcun impegno od obbligo.

Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento europeo 679/2016 – GDPR, per tutte le fasi procedurali.

Si precisa che i soggetti interessati per il solo fatto dell'interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all'affidamento della subconcessione.

